

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
PROVINCIA DI FORLI-CESENA

[ALLEGATO "B" ALLA DELIBERA C.C. N° 1 DEL 31 gennaio 2007]

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI
PER LA DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

INDICE

Art. 1	Obiettivi generali del Piano
Art. 2	Validità del Piano
Art. 3	Contenuti generali del Piano
Art. 4	Zonizzazione del territorio comunale
Art. 5	Nuove autorizzazioni
Art. 6	Trasferimenti di sede
Art. 7	Domande concorrenti
Art. 8	Distributori automatici
Art. 9	Esercizi interni
Art. 10	Autorizzazioni stagionali
Art. 11	Consegna a porta a porta e vendita in forma ambulante
Art. 12	Contenuti dell'autorizzazione
Art. 13	Decadenza dell'autorizzazione
Art. 14	Disposizioni finali

Art. 1

Obiettivi generali del Piano

1. A completamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e degli indirizzi approvati con deliberazione del Consiglio Regionale n. 354 in data 8 maggio 2002, il Piano intende perseguire i seguenti obiettivi, quale parte integrante e di interpretazione del Piano stesso:

a) assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, offrendo all'utente oggettive possibilità di scelta in relazione alla comodità del servizio;

b) incrementare la produttività media delle imprese operanti nel sistema di diffusione dei prodotti editoriali, aumentando, nel contempo, la tensione concorrenziale fra le varie tipologie distributive nell'ambito di uno sviluppo equilibrato ed insieme dinamico della rete di diffusione;

c) evitare riflessi negativi sull'occupazione del settore, in particolare, con specifico riferimento alle attività tradizionali ora qualificate come punti vendita esclusivi;

d) favorire l'abbinamento spaziale fra le attività disciplinate dal presente Piano e le attività commerciali e di servizio in genere, particolarmente nell'ambito di strutture multispecializzate o polifunzionali;

e) promuovere, anche attraverso la rilocalizzazione delle attività esistenti, processi di riqualificazione della rete e delle strutture logistiche;

f) favorire l'avvio del servizio nelle zone periferiche a bassa densità di presenza o di totale assenza del servizio;

g) coordinare le previsioni di cui al presente Piano con gli strumenti della pianificazione e programmazione locale, in particolare con il piano strutturale e con la disciplina in materia di insediamento delle strutture commerciali e di somministrazione.

2. Le previsioni di cui al presente Piano sono coordinate con i Criteri per l'insediamento dei punti vendita non esclusivi, agli effetti della

programmazione integrata dell'intero sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

Art. 2

Validità del Piano

1. La validità del Piano è fissata in un quadriennio a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato.
2. Alla scadenza del quadriennio il Piano mantiene la sua validità nelle more della predisposizione del nuovo piano quadriennale, per un periodo comunque non superiore ad un anno.

Art. 3

Contenuti generali del Piano

1. Il Piano determina, in particolare:
 - a) la localizzazione ottimale dei nuovi punti vendita esclusivi nelle zone qualificate come carenti di servizio e nei luoghi di addensamento di potenziale utenza;
 - b) la disciplina dei trasferimenti di sede nell'ambito del territorio comunale, nella stessa zona o verso zone a minore densità di presenza;
 - c) la localizzazione dei punti vendita esclusivi nell'ambito di strutture nelle quali la presenza del servizio deve considerarsi essenziale ed in quanto tale, sottoposta a particolari disposizioni.

Art. 4

Zonizzazione del territorio comunale

1. Agli effetti della programmazione dei punti vendita esclusivi, il Piano individua, nell'ambito del territorio comunale, le seguenti zone:
 - a) Zona A: Capoluogo;
 - b) Zona B: Frazione di San Mauro Mare.
2. Le zone di cui al comma 1, sono individuate e delimitate nella cartografia denominata "Allegato 1" costituente parte integrante e sostanziale del presente Piano.

Art. 5

Nuove autorizzazioni

1. Costituiscono obiettivi del presente Piano:

a) il mantenimento di punti vendita esclusivi, nel numero e per le localizzazioni di seguito indicati, ovvero:

a.1) Zona A: n. 3 punti vendita con apertura annuale;

a.2) Zona B: n. 2 punti vendita, di cui:

- n. 1 con apertura annuale;

- n. 1 con apertura stagionale, periodo dal 15 maggio al 15 settembre; nell'insieme corrispondenti alla consistenza attuale della rete di distribuzione;

b) il rilascio di n. 1 autorizzazione, aggiuntiva rispetto alla consistenza di cui al comma 1, con apertura annuale, da localizzarsi nell'ambito del "complesso commerciale" sito in Via Del Mulino (Zona A).

2. Qualora per effetto di cessazioni di attività, revoca o decadenza di autorizzazione, o per ogni altra causa ad eccezione della sospensione temporanea dell'attività regolarmente autorizzata, si determini, per ciascuna delle Zone A o B, la presenza di un numero di punti vendita inferiore a quello prefissato al comma 1, si procede al rilascio di nuove autorizzazioni sino al raggiungimento degli obiettivi di Piano di cui al comma predetto.

3. Agli effetti del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, lett. a), si richiamano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dei Criteri per l'insediamento dei punti vendita non esclusivi.

Art. 6

Trasferimenti di sede

1. I trasferimenti di sede sono così disciplinati:

a) ai punti vendita di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), il trasferimento di sede è consentito nell'ambito della stessa zona, intendendosi Zona A o Zona B, di originaria appartenenza del punto vendita.

b) al punto vendita di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), in quanto da considerarsi logisticamente vincolato al "complesso commerciale", non è consentito il trasferimento di sede se non nell'ambito della struttura medesima.

Art. 7

Domande concorrenti

In caso di domande concorrenti, si applicano i principi generali sanciti dalle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo e di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per quanto applicabili, gli indirizzi di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 354 del 2002.

Art. 8

Distributori automatici

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività mediante distributori automatici in apposito locale o in spazi ove non sia già autorizzato il punto vendita, si applicano le stesse disposizioni che valgono per le attività nelle quali il servizio è svolto nelle forme tradizionali, ovvero con l'assistenza degli addetti alle vendite.
2. L'installazione di distributori automatici negli spazi di pertinenza del punto vendita già autorizzato o in quelli immediatamente adiacenti, non è soggetta ad autorizzazione amministrativa di cui al decreto legislativo n. 170 del 2001.

Art. 9

Esercizi interni

1. Ai fini dell'attivazione di punti vendita esclusivi nell'ambito di strutture pubbliche e private, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 170 del 2001.

Art. 10

Autorizzazioni stagionali

1. Il rilascio di autorizzazioni di tipo stagionale è ammesso entro i limiti ed alle condizioni espressamente previste all'art. 5.

Art. 11

Consegna a porta a porta e vendita in forma ambulante

1. Per la consegna a porta a porta e la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici, è fatto rinvio alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 170 del 2001.

Art. 12

Contenuti dell'autorizzazione

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 3, della legge 13 aprile 1999, n. 108 e dell'art. 9, comma 1, del decreto

legislativo n. 170 del 2001, il possesso dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva abilita, di diritto, anche alla vendita dei generi del settore non alimentare di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, limitatamente al dimensionamento di esercizio di vicinato.

Art. 13

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici decade qualora il titolare:
 - a) non inizi l'attività di vendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno.
2. La proroga dei termini di cui al comma 1 è ammessa, unicamente, per cause di forza maggiore o situazioni di comprovata necessità e comunque, per un periodo ulteriore non superiore a sei mesi.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 170 del 2001, è fatto salvo l'abbinamento, nella stessa sede, della vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva con altra attività di vendita, somministrazione o altra attività in genere.
2. Il trasferimento delle attività di cui al comma 1, potrà avvenire, per quanto concerne la vendita dei prodotti editoriali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6:
 - a) congiuntamente all'esercizio dell'attività cui la vendita dei prodotti editoriali è abbinata;
 - b) oppure, anche disgiuntamente all'attività originariamente svolta in abbinamento.
3. I punti vendita esclusivi autorizzati a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 170 del 2001 e pertanto, in vigore del presente Piano, possono svolgere unicamente, oltre alla vendita di quotidiani e periodici, attività di commercio al minuto ai sensi dell'art. 12, comma 1, ed entro i limiti dimensionali previsti dallo stesso articolo.

4. Per l'esercizio delle attività in forma mista, è fatto integrale rinvio alla disciplina in materia di punti vendita non esclusivi.

* * *